

# Assicurazione per Viaggio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "SelfyCare Travel" pacchetto SMART

Data di aggiornamento 06/02/2026. Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile.

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

**Mediolanum Assicurazioni S.p.A.**, Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079 - Basiglio (MI); tel. 02.9049.1; sito internet: [www.mediolanumassicurazioni.it](http://www.mediolanumassicurazioni.it); e-mail: [info.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it](mailto:info.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it); PEC: [mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it](mailto:mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it).

Compagnia di assicurazione di diritto italiano appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi – Società con unico Socio.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, il patrimonio netto dell'impresa è pari a € 57.520.549,60 e il risultato economico di periodo è pari a € 19.698.527,27.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è 210,88%. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. (<https://www.mediolanumassicurazioni.it/relazione-solvibilita-condizione-finanziaria>).

Al contratto si applica la legge Italiana.

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

- Per tutte le garanzie, previste da questa polizza, l'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata ai massimali contrattualmente previsti o concordati con il contraente.

- La Compagnia può applicare sconti sul premio alle polizze fatte da: suoi dipendenti o collaboratori continuativi; dipendenti, consulenti finanziari o collaboratori continuativi del distributore Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del conglomerato finanziario Mediolanum. Queste condizioni vengono applicate anche a: rispettivi coniugi e parenti in linea retta, collaterale e affini entro il secondo grado. La Compagnia o il distributore, quest'ultimo solo su autorizzazione e in accordo con la Compagnia stessa, possono applicare sconti sul premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative anche di carattere commerciale.



### Che cosa NON è assicurato?

#### Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, non ci sono ulteriori cause di non assicurabilità, cioè motivi che impediscono l'apertura della polizza.



### Ci sono limiti di copertura?

**ESCLUSIONI per tutte le garanzie.** Oltre a quanto indicato nel Dip Danni, sono esclusi (e quindi la persona assicurata, anche se è protetta dalla polizza, **NON** può richiedere indennizzi):

- infortuni legati alla pratica di alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai; arrampicata libera (free climbing); sport aerei in genere; guida e uso di deltaplani e altri tipi di veicoli aerei ultraleggeri; paracadutismo, escursioni in mongolfiera, parapendii e simili; corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti; guidoslitta, bob, sci acrobatico, salti dal trampolino con sci o idrosci, kitesurfing, immersioni con autorespiratore; pugilato, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, atletica pesante, rugby, football americano; speleologia. per bob, kitesurfing e immersioni con autorespiratore l'esclusione non vale per l'attività sportiva svolta solo per divertimento e in modo occasionale. sono invece sempre esclusi tutti gli infortuni dovuti a attività sportive che la persona assicurata svolge come professione o per cui è comunque pagata;

- eventi che non permettono di fornire assistenza, perché si verificano in Paesi segnalati come "in stato di belligeranza" sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

- spese per la ricerca di persone scomparse o disperse; perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi tipo e campionari; rotture o danni al bagaglio causati dal vettore o che non sono dovuti a furto, rapina o scippo; perdite di oggetti incustoditi o dovute a dimenticanza o smarrimento.

**ESCLUSIONI per la Garanzia Rinuncia al viaggio a seguito di ritardata partenza.** Sono esclusi: fatti conosciuti o avvenuti oppure per scioperi conosciuti o programmati fino al giorno prima della partenza; eventi collegati al ritardato o mancato pagamento di somme di denaro che l'organizzatore del viaggio deve a altre persone o società; casi di cancellazione definitiva di voli che non vengono assicurati di nuovo.

**ESCLUSIONI per la Garanzia Infortuni in viaggio terra, volo.** Sono esclusi gli infortuni dovuti: alla guida di un qualsiasi veicolo o natante a motore senza avere la relativa patente (o altro documento equivalente ai sensi di legge), a meno che non si tratti di patente scaduta ma per la quale, al momento in cui si verifica l'evento, si era in possesso di tutti i requisiti previsti per il rinnovo; alla guida e dall'uso di qualsiasi mezzo per spostarsi in aria; a operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non necessari dopo un infortunio; all'aver commesso o cercato di commettere volontariamente reati considerati dalla Legge di maggiore gravità (delitti dolosi e delitti tentati); a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X) e a sostanze radioattive, batteriologiche e/o chimiche se usate per fini non pacifici; alla pratica di calcio, calcetto, ciclismo, equitazione, sci, pattinaggio a rotelle o su ghiaccio, pallavolo, pallacanestro, pallanuoto, pallamano, pentathlon moderno, scherma, baseball, canottaggio, se l'Infortunio si verifica durante gare e competizioni (incluse relative prove o allenamenti) organizzate o svolte con l'autorizzazione o il controllo delle rispettive federazioni sportive o associazioni equiparabili. Sono esclusi anche gli infortuni che la persona assicurata subisce come passeggero durante viaggi aerei turistici o di trasferimento fatti: da società/aziende in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; da aeroclub; su apparecchi per il volo da diporto o sportivo, come per esempio ultraleggeri, deltaplani e mezzi per il parapendio.

**ESCLUSIONI per la Garanzia Tutela Legale.** Sono esclusi indennizzi: per controversie in materia fiscale o amministrativa; per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in denaro; per controversie che derivano dall'essere proprietari, dall'usare (anche per fare sport) o dal guidare veicoli o natanti di qualsiasi misura o qualsiasi mezzo per spostarsi in aria; nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti e/o per omissione di fermata e assistenza; se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza di alcol; per fatti non imprevisi o casuali che inquinano l'ambiente; per adesione ad azioni legali collettive promosse da più persone, vittime ad esempio di raggiri o disservizi, o da associazioni di consumatori per ottenere il risarcimento dei danni; per controversie relative a contratti finanziari, bancari e a polizze RCA; per controversie con la Compagnia.

**FRANCHIGIE e SCOPERTI.** Di seguito i casi in cui una parte del danno non può essere pagata e rimane quindi a carico della persona assicurata.

**Garanzia Spese mediche in viaggio e Garanzia Bagaglio:** franchigia € 50 per sinistro.

**Garanzia Infortuni in viaggio terra, volo:** franchigia 5%. La Compagnia non paga alcun indennizzo se l'invalidità permanente è di grado inferiore al 5% che rimane sempre a carico della persona assicurata.



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto può essere adatto a clienti che hanno un conto corrente con Banca Mediolanum S.p.A., per proteggere sé stessi e/o chi partecipa a un viaggio (fino a un massimo di 9 persone) contro alcuni dei rischi che possono insorgere durante lo stesso. Con il pacchetto SMART il cliente acquista le garanzie: assistenza; spese mediche; bagaglio; rinuncia per ritardata partenza; infortuni in viaggio terra, volo; tutela legale.



### Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita dall'intermediario con riferimento al flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 15%

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

#### All'impresa assicuratrice

I reclami di pertinenza di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. dovranno essere indirizzati a: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Reclami, via Ennio Doris - Palazzo Meucci - Milano 3 - 20079 Basiglio (MI), anche trasmessi via fax al numero 02/9049.2649 o via e-mail all'indirizzo [ufficioreclami@mediolanum.it](mailto:ufficioreclami@mediolanum.it) oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata [ufficioreclami@pec.mediolanum.it](mailto:ufficioreclami@pec.mediolanum.it). La Compagnia fornisce riscontro al reclamante entro 45 giorni.

#### All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it). Info su: [www.ivass.it](http://www.ivass.it)

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

#### Arbitro Assicurativo

Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ([www.arbitroassicurativo.org](http://www.arbitroassicurativo.org)) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | ricorso all'Arbitro Assicurativo è obbligatorio, in alternativa alla mediazione, prima di procedere con una causa civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mediazione</b>                                                                             | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, in alternativa all'Arbitro Assicurativo, prima di procedere con una causa civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Negoziazione assistita</b>                                                                 | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita è facoltativa e non costituisce condizione per poter procedere con una causa civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>                            | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>REGIME FISCALE</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>                                           | Al premio versato è applicata l'imposta del: 2,50% per infortuni/malattia, del 12,50% per merci trasportate, del 21,25% per perdite pecuniarie e tutela legale e del 10% per la garanzia assistenza. Le somme pagate da Mediolanum Assicurazioni sono esenti da IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cosa è il diritto all'oblio oncologico?</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Diritto all'oblio oncologico</b>                                                           | Se il contraente (o la persona assicurata quando non coincidono) è stato in precedenza affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo si è concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (per esempio visita medica) in merito a tale pregressa patologia.<br>Il termine è ridotto da 10 a 5 anni, nel caso in cui la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.<br>Per le patologie oncologiche previste dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet della Compagnia al seguente link<br><a href="https://www.mediolanumassicurazioni.it/aggiornamento-diritto-all-oblio-oncologico">https://www.mediolanumassicurazioni.it/aggiornamento-diritto-all-oblio-oncologico</a> . |
| <b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b> | Il contraente che prima della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione ha fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui è stato in precedenza affetto e il cui trattamento attivo si è concluso, senza episodi di recidiva, invia il prima possibile alla Compagnia o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>                                           | Se è trascorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le eventuali informazioni già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del contraente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il contraente.<br>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto.<br>La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o della persona assicurata ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.                                                                                                                                                                      |

## AVVERTENZA

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**